



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF224

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA – IL PUNTO SUL RAVVEDIMENTO
RIFERIMENTI	ART. 1-TER D.L. 148/2017 CONVERTITO – RM 104/2017
CIRCOLARE DEL	22/12/2017

Sintesi: in sede di conversione in legge del DL 148/2017 (cd. "Collegato fiscale") è stata introdotta una sanatoria per eventuali errori nei dati trasmessi in relazione al 1° semestre 2017, purchè entro il 28/02/2018 vengano inviati i dati corretti.

Con l'occasione si fa il punto della situazione in relazione alle comunicazioni relative:

- allo spesometro ed alle liquidazioni periodiche
- per quanto attiene gli aspetti sanzionatori e le modalità di ravvedimento.

Come noto, il D.L. 193/2017 (con modifica dell'art. 21 e l'introduzione dell'art. 21-bis del D.L. 78/2010) ha introdotto, a decorrere dal 2017, l'obbligo di comunicare i dati:

- ⇒ delle liquidazioni periodiche Iva, su base trimestrale
- ⇒ delle fatture (cd. "Spesometro"), la cui periodicità ha subito ripetute modifiche.

In relazione allo **spesometro**, la conversione del DL 148/2017 ha previsto la **mancata applicazione delle sanzioni** per i **dati errati/incompleti relativi al 1° semestre 2017**, a patto che **entro il 28/02/2018 tali dati vengano corretti**.

Nessuna sanatoria è, al contrario, intervenuta in relazione alle 3 liquidazioni periodiche trasmesse.

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda poi che le violazioni relative:

- alle liquidazioni periodiche: non distinguono tra la mancata effettuazione dell'adempimento (comunicazione omessa) e l'errata indicazione di una o più operazioni (in quanto mancanti – "comunicazione incompleta" - o indicate per un importo inferiore o superiore – "comunicazione "infedele")-
- allo spesometro: sono ragguagliate a ciascuna singola fattura
- ad entrambi gli adempimenti: la sanzione edittale si abbatte del 50% in caso di regolarizzazione entro 15 giorni dal termine.

La RM 104/2017, nell'affrontare gli aspetti operativi del **ravvedimento operoso** per tali adempimenti, ha chiarito che il termine per individuare gli abbattimenti delle sanzioni di va ricondotto alla scadenza della la **presentazione del Mod. Iva** (non al termine di uno o più anni).

RAVVEDIMENTO (D.Lgs. 472/1997, art. 13)			
TIPOLOGIA	Art. 13	SANZIONE SUL MINIMO	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE
INTERMEDIO	lett. a-bis)	1/9	entro 90 giorni dal termine di presentazione della comunicazione
LUNGO	lett. b)	1/8	entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel corso del quale commessa la violazione
ULTRANNUALE	lett. b-bis)	1/7	entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo a quella di commissione della violazione
LUNGHISSIMO	lett. b-ter)	1/6	oltre il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo a quella di commissione della violazione
PVC (non compliance)	lett. b-quater)	1/5	Regolarizzazione errori/omissioni fino alla notifica dell'atto impositivo

COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE (SPESOMETRO) - SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Come anticipato, i termini di invio dello spesometro hanno subito delle modifiche nel tempo:

- a fronte della periodicità trimestrale prevista per tutti i contribuenti dalla norma istitutiva (DL 193/2016)
- si è passati alla semestralità dell'adempimento limitatamente al periodo 2017 (DL 244/2016)
- per giungere, infine, alla possibilità di presentazione dell'adempimento con una duplice alternativa:
 - ✓ su base semestrale: con gli stessi termini previsti per il 2017
 - ✓ su base trimestrale: con i medesimi termini previsti dalla norma istitutiva.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE			
PERIODO	D.L. 244/2016 PER IL SOLO 2017	D.L. 148/2017 (A REGIME)	
		1° alternativa	2° alternativa
1° Trimestre	entro il 18/09/2017 (*)	entro il 31/05	entro il 16/09
2° Trimestre		entro il 16/09	
3° Trimestre	entro il 28/02/2018	entro il 30/11	entro il 28/02
4° Trimestre		entro il 28/02	

(*) Il 16/09/2017 è caduto di sabato

ASPETTI SANZIONATORI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le violazioni relative allo spesometro sono **riferite alle singole fatture** da indicarvi; in particolare:

- ➔ l'**omessa comunicazione** di una **singola operazione**
- ➔ la sua **errata comunicazione** (cioè per un importo maggiore o inferiore)

sono sanzionate come segue:

FATTURA	SANZIONE	SANZIONI PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DATI FATTURE		Rif.
OMESSA	PIENA	€ 2,00 per ciascuna fattura con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre		art. 11 c. 2-bis D.Lgs. 471/97
OMESSA	RIDOTTA 50%	Violazione corretta entro 15 gg successivi alla scadenza	€ 1,00 per ciascuna fattura con un massimo di € 500 per ciascun trimestre	
ERRATA				

Esempio1

Il sig. Rossi, imprenditore, nel 1° semestre 2018 ha emesso 180 fatture.
In occasione dell'invio telematico dello spesometro 2018:

- ha indicato solo 179 fatture
- provvedendo ad inviare la 180° al 25/09/2018, dimenticando di procedere al ravvedimento.

L'ufficio irrognerà la sanzione di €. 1, posto che la correzione è intervenuta entro 15 giorni dal 18/09/2018.

Esempio2

Nell'Esempio precedente si ponga ora che l'intero invio dello spesometro sia stato effettuato al 25/09/2018; in tal caso:

- sempre in assenza di regolare ravvedimento operoso
- l'ufficio irrognerà la sanzione di €. 1 x 180 fatture = €. 180.



Nota: in entrambi gli esempi il contribuente può avvalersi della definizione delle sanzioni in via breve, abbattendo la sanzione a 1/3 entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto di irrogazione sanzioni.

SANATORIA PER LO SPESOMETRO DEL 1° SEMESTRE 2017

L'art. 1-ter DL 148/2017 (inserito in sede di conversione in L. 172/2017), in considerazione dei problemi tecnici e delle incertezze rilevate in occasione del primo invio del nuovo adempimento, ha previsto:

- l'**inapplicabilità delle sanzioni** per la **"errata trasmissione"** dei dati relativamente alle comunicazioni relative al **1° semestre 2017**
- a condizione che i **dati esatti** siano trasmessi **entro il 28 febbraio 2018**.




ATTENZIONE: in attesa di chiarimenti ufficiali, una interpretazione letterale della norma porta a ritenere che la sanatoria riguardi:

- la **sola "errata trasmissione"** dei dati, da ritenersi estesa:
 - non solo alla **tardiva trasmissione** dei dati e/o alla trasmissione di **dati infedeli**
 - ma, con ogni probabilità, anche alla loro **parziale omissione** (es: omissione di una sola fattura)
- mentre deve ritenere **esclusa l'eventuale omissione** della comunicazione nel suo complesso (che **rimane sanzionata**).

Esempio3

In relazione alla situazione dell'Esempio1 precedente, si ponga ora che la violazione commessa sia riferita allo **spesometro 2017** (in luogo dello spesometro 2018); in tal caso:

- **avendo corretto spontaneamente** la violazione **entro il 28/02/2018**
- l'Ufficio **non potrà irrogare alcuna sanzione**.



RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso dello spesometro deve considerare:

- la **sanzione minima edittale** (che, come anticipato, risulta ridotta del 50% se la comunicazione viene sanata entro 15 giorni dalla scadenza dell'adempimento)
- gli abbattimenti propri del ravvedimento, assumendo come termine:
 - dei **90 giorni** (per l'abbattimento a 1/9): il **termine di invio dello spesometro**
 - per **gli ulteriori abbattimenti**: la scadenza di **presentazione del mod. Iva** relativo all'anno cui si riferiscono le fatture dello spesometro.



DUBBIO: secondo l'orientamento costante dell'Agenzia, il ravvedimento si considera esperito al momento di effettuazione del duplice adempimento:

- "dichiarativo" (correzione dell'infedeltà/invio della comunicazione precedentemente omessa)
- di versamento della sanzione (N.B.: è opportuno effettuare contemporaneamente tali adempimenti)

Così, il ritardato versamento della sanzione (es: la comunicazione avviene entro 90 gg dal termine, ma il versamento solo entro 120 gg) dovrebbe far proseguire i termini per l'applicazione dell'abbattimento inferiore (nell'esempio da 1/9 ad 1/8).

Tuttavia, tale concetto non ha trovato applicazione per la liquidazione periodica, dove l'Agenzia ha ricollegato l'abbattimento al solo invio della comunicazione (anche se "inglobata" nella dichiarazione Iva - v. oltre)
E' possibile che tale concetto sarà esteso anche allo spesometro.

Esempio4

Il sig. Verdi ha omissso la presentazione dello **spesometro del 1° trimestre 2017**, che include la presenza di 60 fatture emesse e 120 fatture di acquisto registrate nel trimestre:

- l'omissione dell'intero spesometro non rientra nell'ambito della sanatoria, essendo dunque opportuno procedere al ravvedimento operoso
- quest'ultimo andrà effettuato applicando i seguenti calcoli, a seconda della data in cui interviene l'invio della comunicazione e del versamento della sanzione:

N° fatture omesse	180 fatture complessive	
Termine invio	18/09/17	
	1° IPOTESI	2° IPOTESI
Data invio Comunicazione e versamento sanzione	25/09/17	3/11/17
1) Giorni di ritardo nell'invio	< 15 gg	> 15 gg
Sanzione minima per l'omissione	€ 180 (€ 1 x 180)	€ 380 (€ 2 x 180)
2) Giorni di ritardo per pagamento sanzione	< 90 gg	< 90 gg
Abbattimento sanzione	1/9	1/9
Ravvedimento	€ 20,00 (€ 180 / 9)	€ 40,00 (€ 180 / 9)

SPESOMETRO - PROSPETTO DELLE SANZIONI

Di seguito, le sanzioni a seconda del ritardo con cui sono versate (si analizza il caso in cui le fatture siano, alternativamente, del 1° o del 2° trimestre 2017):

Caso1) invio correttivo entro 15 giorni dalla scadenza:

SPESOMETRO 2017 - CORREZIONE DATI ENTRO 15 GIORNI (SANZIONE BASE RIDOTTA 50%)				
PERIODO			I SEM. (sola omissione)	II SEM.
SCADENZA			18/09/2017	28/02/2018
			DATA INVIO COMUNICAZIONE CORRETTA	
			Entro il 3/10/2017	Entro il 15/03/2018
DATA DEL RAVVEDIMENTO				
Art. 13 c. 1 D.Lgs. 472/97	Sanzione sul min. € 180	Importo	DATA REGOLARIZZAZIONE	
- lett. a-bis)	1/9 di € 180	€ 20,00	Entro il 17/12/2017	Entro il 29/05/2018
- lett. b)	1/8 di € 180	€ 22,50	Entro il 30/04/2018	Entro il 30/04/2018
- lett. b-bis)	1/7 di € 180	€ 25,71	Entro il 30/04/2019	Entro il 30/04/2019
- lett. b-ter)	1/6 di € 180	€ 30,00	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2023
- lett. b-quater)	1/5 di € 180	€ 36,00	Fino alla notifica dell'atto impositivo	

Nota: troverà applicazione quasi sempre l'abbattimento del primo rigo (1/9 della sanzione), posto che il soggetto che procede a correggere i dati entro 15gg dalla scadenza tenderà ad effettuare nello stesso momento il ravvedimento. Le sanzioni dei rigi successivi potranno essere utilizzati nel ravvedimento laddove ciò non avvenga

Esempio: l'invio della comunicazione del 1° trimestre 2017 viene effettuata in ritardo, il 2/06/2017; avendo provveduto con meno di 15 gg di ritardo, si applica la sanzione ridotta al 50%. Per quanto attiene il ravvedimento, l'abbattimento sarà a 1/9 di €. 250 se viene effettuato contestualmente all'invio tardivo o comunque entro il 29/08/2017 (entro 90gg). Laddove ci si dimentichi della sanzione, che viene versata solo il 1/09/2017, essa dovrà essere versata nella maggiore misura di 1/8 di €. 250, e così via.

Caso2) invio correttivo oltre 15 giorni dalla scadenza

SPESOMETRO 2017 - CORREZIONE DATI ENTRO 15 GIORNI (SANZIONE BASE INTERA)				
PERIODO			I SEM. (sola omissione)	II SEM.
SCADENZA			18/09/2017	28/02/2018
			DATA INVIO COMUNICAZIONE CORRETTA	
			Dal 4/10/2017	Dal 16/03/2018
DATA DEL RAVVEDIMENTO				
Art. 13 c. 1 D.Lgs. 472/97	Sanzione sul min. € 360	Importo	DATA REGOLARIZZAZIONE	
- lett. a-bis)	1/9 di € 360	€ 40,00	Entro il 17/12/2017	Entro il 29/05/2018
- lett. b)	1/8 di € 360	€ 45,00	Entro il 30/04/2018	Entro il 30/04/2018
- lett. b-bis)	1/7 di € 360	€ 51,43	Entro il 30/04/2019	Entro il 30/04/2019
- lett. b-ter)	1/6 di € 360	€ 60,00	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2023
- lett. b-quater)	1/5 di € 360	€ 72,00	Fino alla notifica dell'atto impositivo	

Dal 2018, occorrerà fare riferimento ai termini trimestrali di invio dello spesometro.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE CORREZIONI

Lo spesometro si configura:

- ⇒ non quale "modello" dichiarativo (a differenza delle liquidazioni periodiche)
- ⇒ ma quale mero "tracciato telematico", nell'ambito del quale il ravvedimento effettuato:
 - modificando le fatture riportate in modo errato (**attivando il blocco "Rettifiche"** e sostituendo i dati errati)
 - o inviando le sole fatture precedentemente omesse.

Domanda: al fine di rettificare alcuni dati errati inseriti nel precedente spesometro è possibile procedere prima all'annullamento dell'intera comunicazione ed il seguente reinvio del file corretto (in quanto procedura più spedita)?

Risposta: L'annullamento, una volta eseguito tramite l'apposita funzionalità nella predisposizione del file, comporta la cancellazione "ab origine" dei dati trasmessi (per quanto il Prov. 27/03/2017 nulla dica nel merito, in tal senso hanno sempre operato i "tracciati telematici", cioè i documenti diversi da un "modello" dichiarativo) con la conseguenza che, i successivi invii, saranno tutti considerati tardivi (v. anche la risposta n. 1 "Integrazione e rettifica della comunicazione" della RM 87/2017). Inoltre, anche per quanto attiene al 1° semestre 2017 trovano applicazione le sanzioni laddove risulti che i dati lo spesometro risulta "omesso".

Pertanto la procedura consigliata potrà valere esclusivamente per tale primo semestre 2017, mentre nella generalità dei casi occorrerà procedere alla rettifica della singola fattura, attivando l'apposito blocco "Rettifiche".

COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Il D.L. 193/2017 ha disposto i seguenti termini per l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva:

COMUNICAZIONE DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA		
PERIODO	L. 225/2016 (di conv. del D.L. 193/2016)	ANNO 2017
I TRIMESTRE	ENTRO IL 31 MAGGIO	ENTRO IL 12/06/2017 (1)
II TRIMESTRE	ENTRO IL 16 SETTEMBRE	ENTRO IL 18/09/2017 (2)
III TRIMESTRE	ENTRO IL 30 NOVEMBRE	ENTRO IL 30/11/2017
IV TRIMESTRE	ENTRO IL 28 (o 29) FEBBRAIO	ENTRO IL 28/02/2018

(1) Il termine originario del 31/05/2017 è stato differito dal DPCM 22/05/2017 al 12/06/2017.

(2) Termine di presentazione della comunicazione scadente di sabato o in giorni festivi: proroga al primo giorno feriale successivo (il giorno 16 settembre cade di sabato)

Le sanzioni per comunicazione **omessa** o contenente **dati errati/incompleti** sono le seguenti:

FATTURA	SANZIONE	SANZIONI PER DATI OMESSI/INCOMPLETI/INFEDELI		Rif.
OMESSA	PIENA	Da € 500 a € 2.000		art. 11 c. 2-ter D.Lgs. 471/97
OMESSA	RIDOTTA 50%	Violazione corretta entro 15 gg successivi alla scadenza	Da € 250 a € 1.000	
ERRATA				



N.B.: come si può notare, si tratta di una sanzione piuttosto elevata (il doppio rispetto la sanzione per violazione formale delle dichiarazioni), in cui si non è previsto il concetto di "lieve inadempimento" (l'errata indicazione anche solo per pochi euro di una fattura nei comporta l'applicazione).

RAVVEDIMENTO OPEROSO - MODALITÀ OPERATIVE - PECCULIARITÀ

In relazione alle modalità di effettuazione del ravvedimento operoso, la RM 104/2017 ha assunto una posizione peculiare, nel senso che:

- ➔ oltre a chiarire che il termine per individuare gli abbattimenti delle sanzioni va ricondotto a quello per la presentazione della relativa dichiarazione annuale Iva (analogamente allo spesometro).
- ➔ ha, tuttavia permesso che **"l'adempimento comunicativo"** possa essere rappresentato direttamente dalla **dichiarazione Iva**, nel senso che il ravvedimento si considera espletato:
 - anche solo recependo correttamente nel mod. Iva i dati della comunicazione periodica
 - dovendosi quindi procedere solo al versamento della sanzione ridotta da ravvedimento.

Più in particolare, l'Agenzia ha chiarito che la comunicazione delle liquidazioni periodiche:

- pur configurandosi quale adempimento "propedeutico" alla dichiarazione annuale Iva
- rimane comunque "diverso e autonomo" rispetto a quest'ultima, anche dal punto di vista sanzionatorio.

Ciò comporta che, **l'eventuale ravvedimento** di una comunicazione periodica omessa/errata:

- a) **ove intervenga prima della presentazione del mod. Iva:** comporta l'obbligo:
 - sia del versamento della sanzione ridotta da ravvedimento (inferiore rispetto a quella da versare nella situazione successiva laddove intervenga entro 90 gg)
 - che dell'**invio della comunicazione corretta/precedentemente omessa** (in caso contrario il ravvedimento dovrebbe perfezionarsi nel solo momento in cui si invia il mod. Iva che la "ingloba")
- b) **ove intervenga successivamente/contestualmente alla presentazione del mod. Iva:** in tal caso **non vi è alcun obbligo di effettuare l'invio della comunicazione periodica**; in particolare occorre distinguere il caso in cui la dichiarazione Iva:
 - contenga i dati corretti della liquidazione: il ravvedimento si effettua:
 - col **solo versamento della sanzione ridotta da ravvedimento**
 - **senza presentazione della comunicazione periodica** (ritenuta "inglobata" nel mod. Iva)

N.B.: peraltro il suo abbattimento "guarda" al solo termine di presentazione del mod. Iva, e non anche a quello della sanzione (la citata RM 104 ritiene che in presenza di versamento della sanzione il 10/09/2018, cioè oltre il termine del Mod. Iva del 30/04/2017, l'abbattimento rimane a 1/8, non 1/7)

- in caso contrario: il ravvedimento va effettuato versando la sanzione:
 - sia riferita alla comunicazione periodica, la cui presentazione rimane non obbligatoria
 - che al mod. Iva infedele (con relativi abbattimenti), con l'invio della dichiarazione integrativa.



N.B.: le modalità di regolarizzazione sono **del tutto alternative**; laddove il riscontro dell'errore fosse tempestivo, si potrà scegliere se:

- attendere l'invio del mod. Iva applicando la sanzione piena (€ 500) abbattuta a 1/8 ma senza l'adempimento dell'invio della comunicazione
- applicare la sanzione più lieve (a 1/9 entro 90 gg e sanzione al 50% entro 15gg), ma con obbligo d'invio.



ESEMPLI DELL'AGENZIA	DATI	DATI	DATI
Periodo	1° Trimestre		
Termine invio	12-giu-17		
Data di invio della comunicazione e di versam. sanzione	31-lug-17	28-apr-18	10-set-18
Giorni di ritardo nell'invio	> 15 gg	> 15 gg	> 15 gg
Sanzione minima per l'omissione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Giorni di ritardo per il pagamento della sanzione	< 90 gg	ante Dich. Iva	post Dich. Iva (*)
Abbattimento sanzione	1/9	1/8	1/7
Ravvedimento	€ 55,56	€ 62,50	€ 71,43

(*) Se il mod. Iva ha recepito i dati corretti della liquidazione trimestrale, non si è bisogno di inviare la comunicazione; in caso contrario, occorre procedervi (oltre a ravvedere il Mod. Iva infedele).

Esempio1

Contribuente ha inviato la comunicazione della liquidazione del 1° trimestre 2017 il 10/06/2017, non inserendo una fattura di vendita emessa a marzo 2017 per € 1.000 + 220 Iva.

Accortosi dell'errore procede ad effettuare un nuovo invio (senza barare alcuna specifica casella nel modello, posto che l'ultima invio riferito al medesimo trimestre sostituisce quelli precedenti) il 20/06/2017 (entro 15gg dalla scadenza), effettuando il versamento di € 27,78 (1/9 di € 250).

Nulla cambia nel caso in cui il contribuente avesse omissso la comunicazione della liquidazione, procedendovi per la prima volta entro il medesimo termine.

Esempio2

Nell'Esempio1 precedente, si ponga ora che il contribuente si avveda dell'errore solo il 30/04/2018, in sede di presentazione del mod. Iva 2018; in tal caso la sanzione applicata è quella base di € 500.

Laddove il contribuente proceda a compilare il mod. Iva:

- tenendo conto anche della fattura di marzo: potrà limitarsi a versare la sanzione **ridotta a 1/8 (anche se il versamento viene eseguito dopo il 30/04/2018)** di € 500 riferita alla comunicazione periodica, che potrà non inviare
- senza tenere conto della fattura di marzo: dovrà provvedere:
 - a ravvedere il mod. **Iva infedele** (€ 250 se il ravvedimento interviene entro 90gg dal 30/04/2018; 1/8 x 90% x 220 se oltre tale termine e così via), che dovrà ripresentare

- a ravvedere la **comunicazione periodica errata/omessa** con il versamento della sanzione di €. 500 **ridotta**:
 - ✓ a 1/7 se il versamento viene eseguito **entro il 30/04/2019**
 - ✓ a 1/6 se il versamento viene eseguito successivamente sempre senza alcun obbligo di invio della comunicazione periodica

Esempio3

Una società ha inviato la comunicazione della liquidazione Iva del 1° trimestre 2017 il 12/06/2017, non inserendo una fattura di acquisto pervenuta a marzo 2017: in tal caso sarà sufficiente registrare la fattura ad aprile 2017 (nel 2° semestre) per evitare qualsiasi violazione alla comunicazione periodica.



RM 104/2017: "in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017), qualora il contribuente si ravveda in data:
 a) 31 luglio 2017, deve assolvere all'obbligo comunicativo e versare euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997);
 b) **10 settembre 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo **euro 71,43** (sanzione base di euro 500 **ridotta a 1/8**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997);
 c) **10 settembre 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione (cfr., sul punto, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016) cui si aggiunge quella di **euro 71,43** (sanzione base di euro 500 **ridotta a 1/7**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997)".



ATTENZIONE: posto che l'Agenzia pare dare rilievo al solo invio della comunicazione (ancorché si sia espresso in tal senso solo per quella "inglobata" nel mod. Iva), si potrebbe ritenere che l'abbattimento a 1/9 della sanzione possa applicarsi anche per versamenti successivi ai 90 giorni (purché entro tale termine sia presentata la comunicazione). In via cautelativa si sconsiglia di operare in tal senso.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE - PROSPETTO DELLE SANZIONI

Anche in questo caso si indicano le sanzioni a seconda del ritardo con cui sono versate.

LIQUIDAZIONI IVA 2017 - CORREZIONE DATI ENTRO 15 GIORNI (SANZIONE BASE di €. 250)						
PERIODO			1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.
SCADENZA			12/06 (1)	18/09 (1)	30/11	28/02
			DATA INVIO COMUNICAZIONE CORRETTA			
			Entro il 27/06/2017	Entro il 3/10/2017	Entro il 15/12/2017	Entro il 15/03/2018
DATA DEL RAVVEDIMENTO						
Art. 13 c. 1 D.Lgs. 472/97	Sanzione sul min. €. 250	Importo	DATA REGOLARIZZAZIONE			
- lett. a-bis)	1/9 di € 250	€ 27,78	Entro il 10/09/2017	Entro il 17/12/2017	Entro il 28/02/2018	Entro il 29/05/2018
- lett. b)	1/8 di € 250	€ 31,25	Entro il 30/04/2018 (2)			
- lett. b-bis)	1/7 di € 250	€ 35,71	Entro il 30/04/2019 (2)			
- lett. b-ter)	1/6 di € 250	€ 41,67	Entro il 31/12/2023 (2)			
- lett. b-quater)	1/5 di € 250	€ 50,00	Fino alla notifica dell'atto impositivo			

(1) Dal 2018 andrà fatto riferimento al termine ordinario rispettivamente del 31 maggio e del 16 settembre (sempre considerato il differimento nel caso in cui questi termini cadano di sabato o di domenica).

(2) Il riferimento a tale termine non riguarda il versamento della sanzione laddove il mod. Iva abbia recepito i dati corretti della liquidazione periodica (RM 104/2017).



Nota: valgono le stesse considerazioni della nota in relazione allo Spesometro (quasi sempre andrà adottato l'abbattimento a 1/9 della sanzione, posto che la correzione dei dati entro 15gg dalla scadenza coincide, di norma, col momento in cui viene anche versata la sanzione da ravvedimento).

LIQUIDAZIONI IVA 2017 - CORREZIONE DATI ENTRO 15 GIORNI (SANZIONE BASE di €. 250)						
PERIODO			1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.
SCADENZA			12/06 (1)	18/09 (1)	30/11	28/02
			DATA INVIO COMUNICAZIONE CORRETTA			
			Dal 28/06/2017	Dal 4/10/2017	Dal 16/12/2017	Dal 16/03/2018
DATA DEL RAVVEDIMENTO						
Art. 13 c. 1 D.Lgs. 472/97	Sanzione sul min. €. 500	Importo	DATA REGOLARIZZAZIONE			
- lett. a-bis)	1/9 di € 500	€ 55,56	Entro il 10/09/2017	Entro il 17/12/2017	Entro il 28/02/2018	Entro il 29/05/2018
- lett. b)	1/8 di € 500	€ 62,50	Entro il 30/04/2018 (2)			Entro il 30/04/2019
- lett. b-bis)	1/7 di € 500	€ 71,43	Entro il 30/04/2019 (2)			Entro il 30/04/2020
- lett. b-ter)	1/6 di € 500	€ 83,33	Entro il 31/12/2023 (2)			Entro il 31/12/2024
- lett. b-quater)	1/5 di € 500	€ 100,00	Fino alla notifica dell'atto impositivo			

(1) e (2) Valgono le medesime Note del prospetto precedente.